



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.4.2026
C(2026) 2947 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente

1. CRISI IN MEDIO ORIENTE DEL 2026 E NECESSITÀ DI MISURE DI SOSTEGNO TEMPORANEO SOTTO FORMA DI AIUTI DI STATO

1.1. Contesto geopolitico

- (1) Dal febbraio 2026 a oggi la situazione in Iran e nell'intera regione si è aggravata. La chiusura di fatto dello stretto di Hormuz ha già determinato aumenti significativi dei prezzi mondiali del petrolio, del gas e dei fertilizzanti. La natura globale dei mercati rilevanti comporta effetti significativi sui prezzi, che interessano diversi settori dell'economia dell'Unione europea in tutti gli Stati membri. Poiché i prezzi dell'energia elettrica sono strettamente legati a quelli del gas, risentono fortemente di questa situazione.
- (2) L'Europa è esposta agli effetti economici della crisi. Nelle conclusioni adottate nella riunione del 19 marzo 2026¹ il Consiglio europeo ha affermato che l'Unione europea continuerà a proteggere la propria sicurezza e i propri interessi, collaborando con i partner regionali e globali per contrastare l'impatto delle ostilità in corso. Lo stesso giorno la Banca centrale europea ha rilasciato una dichiarazione in materia di politica monetaria², confermando che la crisi in Medio Oriente ha reso le prospettive significativamente più incerte, generando rischi al rialzo per l'inflazione attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia e rischi al ribasso per la crescita economica.
- (3) Gli impatti sull'Unione dei recenti sviluppi in termini di sicurezza energetica e prezzi dell'energia, catene di approvvigionamento e sicurezza dei cittadini sono motivo di preoccupazione per la stabilità del mercato interno.
- (4) L'Unione sta assistendo a un aumento dei prezzi dell'energia, mentre le perturbazioni del commercio rallentano le catene di approvvigionamento. Dal 27 febbraio 2026 a oggi i prezzi del petrolio greggio e del gas naturale sono stati caratterizzati da volatilità, aumentando di oltre il 50 % per quanto riguarda il petrolio greggio e di circa l'85 % per il gas naturale per poi ridursi leggermente, mentre gli attacchi alle infrastrutture energetiche, in particolare quelli all'impianto di Ras Laffan (il più grande terminale di gas naturale liquefatto ("GNL") al mondo), hanno portato a una perdita duratura della capacità di esportazione di GNL del Qatar³. Nel complesso la volatilità dei prezzi dell'energia è molto elevata e le prospettive di mercato rimangono oltremodo incerte, con il rischio considerevole di ulteriori aumenti dei prezzi.
- (5) Le famiglie che si collocano nei decili di reddito più bassi sono particolarmente colpite da questi aumenti dei prezzi: la quota di reddito che devono spendere per

¹ Riunione del Consiglio europeo (19 marzo 2026) – Conclusioni, EUCO 1/26: [it-20260319-european-Council-conclusions.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/1260319/attachment/data/jv/2026/03/19/1260319_en.pdf).

² Cfr. la conferenza stampa con Christine Lagarde, presidente della BCE, del 19 marzo 2026: https://www.ecb.europa.eu/press/press_conference/monetary-policy-statement/2026/html/ecb.is260319~93b1cbad97.en.html.

³ Cfr. ad esempio: <https://www.reuters.com/business/energy/iran-attack-damage-wipes-out-17-qatars-lng-capacity-three-five-years-qatarenergy-2026-03-19/>.

mantenere il livello di consumo di combustibile pre-conflitto è più del doppio di quella delle famiglie del decile più alto⁴. In tale contesto la Commissione osserva che il sostegno alle famiglie non rientra generalmente nella nozione di aiuto di Stato e che gli Stati membri sono pertanto liberi di fornire sostegno economico, anche alle famiglie più vulnerabili.

1.2. Necessità di misure di sostegno temporaneo sotto forma di aiuti di Stato

- (6) Le crisi passate hanno dimostrato che un'azione rapida e una flessibilità mirata sono fondamentali per contenere le ripercussioni geoeconomiche sull'Unione. Come per le crisi precedenti la Commissione ritiene necessario rispondere rapidamente per attenuare i rischi per l'economia, tutelando nel contempo la competitività e la parità di condizioni nel mercato unico.
- (7) La reazione alle gravi perturbazioni dell'economia degli Stati membri causate dalla pandemia di COVID-19⁵ e dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina⁶ è stata fondamentale per attenuare gli effetti della crisi sulle imprese e sulle famiglie dell'Unione. La presente comunicazione si basa sul successo della risposta della Commissione e sugli insegnamenti tratti in occasione di tali crisi.
- (8) Con lo svilupparsi di una nuova crisi, la Commissione intende sostenere gli Stati membri nell'affrontare le attuali incertezze economiche anche prima che si verifichino gravi perturbazioni delle loro economie, con misure destinate ai settori particolarmente esposti agli effetti delle impennate dei prezzi dell'energia e delle potenziali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale. L'obiettivo è facilitare la risposta dei settori economici più esposti sostenendo la resilienza delle imprese rispetto all'attuale crisi con un intervento mirato e temporaneo. La base giuridica appropriata a tal fine è l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in quanto tale disposizione consente di concedere aiuti per lo sviluppo di settori economici specifici, proteggendoli nel contempo dalle recessioni economiche, come quelle causate dalla situazione attuale. Fornire sostegno a settori specifici direttamente interessati contribuirà a uno sviluppo ininterrotto delle attività economiche rispetto alla probabile situazione controfattuale di perturbazioni significative.
- (9) Allo stesso tempo qualsiasi forma di sostegno temporaneo alle imprese più esposte all'attuale crisi dovrebbe comunque preservare gli incentivi a ridurre la domanda di energia. In particolare tale sostegno non dovrebbe compromettere gli sforzi di transizione verso l'uso di energia pulita. Accelerare la diffusione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e dello stoccaggio dell'energia rafforza la resilienza, riduce la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e protegge dagli aumenti dei prezzi causati da fattori esterni. Come indicato nella comunicazione AccelerateEU⁷, le misure di

⁴ Cfr.: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC146449>.

⁵ Comunicazione della Commissione, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1), quale modificata.

⁶ Cfr. la comunicazione della Commissione, "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3), quale modificata, e il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022 (GU C 426 del 9.11.2022, pag. 1), che aveva già sostituito il precedente quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 (GU C 131 I del 24.3.2022, pag. 1), quale modificato.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "AccelerateEU – Unione dell'energia – Energia sicura e a prezzi accessibili grazie a un'azione accelerata" (22.4.2026, COM/2026/370 final).

sostegno a breve termine non devono pregiudicare gli obiettivi a più lungo termine di aumentare la produzione interna di energia pulita, realizzare un sistema energetico dell'Unione decarbonizzato e resiliente e potenziare la capacità manifatturiera europea per evitare nuove dipendenze strategiche. Gli strumenti esistenti sugli aiuti di Stato, come la disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita, possono fornire i mezzi per conseguire tali obiettivi⁸.

Agricoltura

- (10) I fertilizzanti svolgono un ruolo importante per la sicurezza alimentare e l'acquisto di fertilizzanti rappresenta uno dei costi dei fattori di produzione più elevati per gli agricoltori. La dipendenza dalle importazioni di fertilizzanti e la volatilità del mercato espongono gli agricoltori dell'Unione in misura particolare.
- (11) Nel febbraio 2026 il mercato dei fertilizzanti era già sotto pressione a causa dell'aumento della domanda con l'inizio della stagione di applicazione primaverile nell'emisfero settentrionale. I prezzi complessivi dei fertilizzanti azotati nell'Unione avevano già superato di circa il 29 % la media del 2024, dopo numerosi mesi consecutivi di aumento dei prezzi. Nel marzo 2026 i prezzi dei fertilizzanti azotati nell'Unione, nel contesto degli sviluppi in corso in Medio Oriente, sono aumentati drasticamente e attualmente superano di circa il 61 % le medie del 2024. Questo aumento è strettamente legato all'aumento dei costi dell'energia, principalmente del gas, e alle incertezze nell'approvvigionamento, dal momento che la produzione di fertilizzanti azotati è fortemente dipendente dal gas naturale.
- (12) Nella comunicazione REsourceEU la Commissione ha annunciato⁹ un piano d'azione per i fertilizzanti, che sarà presentato nel secondo trimestre del 2026. La disponibilità e l'accessibilità economica dei fertilizzanti sono essenziali per l'agricoltura e la sicurezza alimentare, mentre il sostegno all'industria dei fertilizzanti interna all'Unione è fondamentale per evitare dipendenze strategiche dannose. Il piano d'azione per i fertilizzanti definirà un insieme equilibrato di misure strutturali a breve e lungo termine, compresi adeguamenti normativi ove necessario, per sostenere sia gli agricoltori europei che l'industria dei fertilizzanti e accelerare la decarbonizzazione del settore.
- (13) Le iniziative del piano d'azione dovrebbero concentrarsi sugli obiettivi seguenti: migliorare la disponibilità e l'accessibilità economica dei fertilizzanti per gli agricoltori e la produzione alimentare; accrescere l'autonomia strategica e la resilienza dell'Unione rafforzando la produzione interna, riducendo le dipendenze e accelerando la transizione verso fertilizzanti decarbonizzati, a basso tenore di combustibili fossili e circolari; rafforzare il dialogo e migliorare i dati strategici in tutte le catene di approvvigionamento dei fertilizzanti.
- (14) In aggiunta al futuro piano d'azione per i fertilizzanti potrebbe essere necessario un sostegno statale per attenuare gli impatti della crisi, al fine di garantire lo sviluppo del settore agricolo.

⁸ Comunicazione della Commissione, "Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita" (disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita) (GU C, C/2025/3602, 4.7.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/3602/oj>).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione REsourceEU – Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova". (COM(2025) 945 final).

- (15) Analogamente i prezzi del carburante hanno registrato un forte aumento. Le stime interne effettuate dai servizi della Commissione mostrano che la crisi potrebbe colpire in particolare la produzione primaria di prodotti agricoli¹⁰ alla luce degli aumenti previsti dei costi dei fertilizzanti e dei carburanti.
- (16) Per far fronte agli impatti della crisi in Medio Oriente gli Stati membri possono continuare a usufruire delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore agricolo e avvalersi delle possibilità esistenti applicando agli aiuti un'esenzione per categoria a norma del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo)¹¹ o, in alternativa, notificando gli aiuti alla Commissione in linea con gli orientamenti applicabili¹². Gli Stati membri possono altresì concedere un sostegno "de minimis" conformemente al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (regolamento sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo)¹³.
- (17) Tuttavia, alla luce del marcato aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente, è opportuno integrare temporaneamente le possibilità di concessione di aiuti previste dalle norme settoriali esistenti con ulteriori opzioni, consentendo così agli Stati membri di far fronte agli specifici casi di aumento imprevisto, improvviso e significativo dei costi che minacciano di interrompere l'attività economica in tutto il settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Il settore è estremamente vulnerabile agli shock dei prezzi dei fattori di produzione a causa dei cicli di produzione stagionali, della limitata capacità di adeguamento a breve termine e degli elevati costi iniziali dei fattori di produzione, unitamente ai ricavi differiti (rispetto al momento del raccolto). Le difficoltà nell'acquisto di fertilizzanti o carburanti potrebbero pertanto avere effetti notevoli sull'intera produzione annuale, mettendo a repentaglio l'attività economica delle imprese che operano nel settore. Tali effetti possono propagarsi nel tempo, in quanto i vincoli di liquidità debilitano la capacità dei produttori di finanziare i cicli di produzione successivi, senza contare la capacità di investire in mezzi di produzione più efficienti sotto il profilo energetico, frenando così di fatto l'intera traiettoria di crescita del settore. Pertanto, insieme alle categorie di aiuti già a disposizione del settore, la Commissione può autorizzare regimi di aiuti di Stato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, per permettere agli Stati membri di fornire sostegno alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, affinché superino le difficoltà temporanee incontrate a causa delle perturbazioni dell'attività economica legate alla crisi in Medio Oriente. La presente comunicazione illustra il modo in cui la Commissione valuterà tali regimi di sostegno per garantire che contribuiscano allo sviluppo economico del settore agricolo, a dispetto dello shock economico causato dalle impennate dei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti come conseguenza della crisi.

¹⁰ Per "produzione primaria di prodotti agricoli" si intende la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

¹¹ Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2472/oj>).

¹² Comunicazione della Commissione, "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/oj>).

- (18) Nelle ultime settimane i prezzi del combustibile per uso marittimo sono stati caratterizzati da volatilità e hanno subito oscillazioni intorno a 1,0-1,3 EUR al litro nei porti di pesca dell'Unione, il che rappresenta un forte rincaro di oltre 0,4 EUR al litro dall'inizio della crisi in Medio Oriente a oggi.
- (19) Questi prezzi superano già, a livello aggregato, il prezzo di pareggio a lungo termine del combustibile per la flotta da pesca dell'Unione. Se questo livello elevato dei prezzi del combustibile dovesse persistere nel tempo senza che i costi siano trasferiti attraverso la catena di approvvigionamento con prezzi di sbarco più elevati, la redditività del settore della pesca dell'Unione diminuirebbe notevolmente nel 2026. Questo livello di prezzi dei combustibili incide in modo significativo sullo sviluppo di tutte le categorie di flotta e si prevede che, se i prezzi del combustibile dovessero rimanere a questi livelli o aumentare ulteriormente, una quota significativa della flotta dell'Unione cesserà le attività.
- (20) Per far fronte agli impatti della crisi in Medio Oriente gli Stati membri possono continuare a usufruire delle norme sugli aiuti di Stato applicabili ai settori della pesca e dell'acquacoltura e avvalersi delle possibilità esistenti applicando agli aiuti un'esenzione per categoria a norma del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione (regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca)¹⁴ o, in alternativa, notificando gli aiuti alla Commissione in linea con gli orientamenti applicabili¹⁵. Gli Stati membri possono altresì concedere un sostegno "de minimis" conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (regolamento sugli aiuti "de minimis" nel settore della pesca)¹⁶.
- (21) Tuttavia, alla luce del marcato aumento del prezzo del combustibile per uso marittimo causato dalla crisi in Medio Oriente, è opportuno integrare temporaneamente le possibilità di concessione di aiuti previste dalle norme settoriali esistenti con ulteriori opzioni, consentendo così agli Stati membri di fornire sostegno alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura¹⁷ per far fronte agli specifici casi di aumento imprevisto, improvviso e significativo dei costi che minacciano di interrompere l'attività economica in tutto il settore. Al fine di garantire la gestione sostenibile degli stock ittici e la conservazione degli ecosistemi marini, le flotte da pesca dell'Unione devono rispettare i contingenti di pesca e altri divieti o restrizioni riguardanti le attività di pesca in determinate zone o in determinati periodi. Questo rende il settore particolarmente vulnerabile agli shock dei prezzi dei fattori di produzione. Le difficoltà nell'acquisto di carburante potrebbero

¹⁴ Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/oj>).

¹⁵ Comunicazione della Commissione, "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (GU C 107 del 23.3.2023, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/717/oj>).

¹⁷ Per "produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura" si intendono tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

causare la sospensione della navigazione nei periodi di pesca pertinenti, incidendo in tal modo sulla redditività dell'attività per l'intero anno. I pescatori potrebbero essere costretti a ridurre l'attività e a rimandare gli investimenti nell'efficienza energetica o a rinunciarvi, causando in futuro un declino dell'intero settore. Analogamente anche l'acquacoltura risente del marcato aumento dei prezzi dei combustibili. Dal combustibile per uso marittimo dipendono molti segmenti dell'acquacoltura marina dell'UE per via dell'uso di imbarcazioni ausiliarie/di servizio, che rappresentano una quota significativa delle spese totali, quota che può arrivare fino al 20 % e in alcuni casi addirittura al 30 %. Il consumo di combustibile legato ai segmenti dell'acquacoltura marina, alle gabbie offshore e sottocosta, alla produzione di mitili e ai sistemi intensivi di acqua dolce è essenzialmente simile a quello dei pescherecci di medie dimensioni a causa dell'uso intensivo di gru idrauliche per attività quotidiane quali la manutenzione, il ripopolamento, il nutrimento e la raccolta. Pertanto, insieme alle categorie di aiuti già a disposizione del settore, la Commissione può autorizzare regimi di aiuti di Stato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, tramite i quali gli Stati membri possono fornire il sostegno necessario alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, affinché superino le difficoltà temporanee incontrate a causa delle perturbazioni del mercato legate alla crisi in Medio Oriente. La presente comunicazione illustra il modo in cui la Commissione valuterà tali regimi di sostegno per garantire che contribuiscano allo sviluppo economico dei settori della pesca e dell'acquacoltura, a dispetto dello shock economico causato dalle impennate dei prezzi dell'energia in questi specifici settori come conseguenza della crisi.

Trasporto terrestre

- (22) Nel marzo 2026 i prezzi del diesel nell'Unione sono aumentati di circa il 21 % rispetto allo stesso mese del 2025. Se questo livello elevato dei prezzi del carburante persisterà nel tempo senza che i costi siano trasferiti attraverso la catena di approvvigionamento, la redditività degli operatori del trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne diminuirà notevolmente.
- (23) L'attuale crisi evidenzia la necessità di accelerare il trasferimento modale verso modi di trasporto più sostenibili. Tale trasferimento modale può essere sostenuto dagli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2026/562 di recente adozione (regolamento di esenzione per categoria nel settore dei trasporti)¹⁸ e degli orientamenti sul trasporto terrestre e multimodale¹⁹. Nello specifico, in linea con il regolamento di esenzione per categoria nel settore dei trasporti, gli Stati membri possono concedere aiuti direttamente agli operatori del trasporto ferroviario e per vie navigabili interne, senza previa notifica alla Commissione, coprendo fino al 60 % dei costi esterni evitati rispetto al trasporto su strada, calcolati in linea con il manuale della Commissione sui costi esterni dei trasporti²⁰. Gli orientamenti

¹⁸ Regolamento (UE) 2026/562 della Commissione, del 16 marzo 2026, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale in applicazione degli articoli 93, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L, 2026/562, 30.3.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/562/oj>).

¹⁹ Comunicazione della Commissione, "Orientamenti sugli aiuti di Stato al trasporto terrestre e multimodale" (GU C, C/2026/1656, 30.3.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/1656/oj>).

²⁰ Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, Essen, H., Fiorello, D., El Beyrouthy, K. et al., *Handbook on the external costs of transport – Version 2019 – 1.1*, Ufficio delle pubblicazioni, 2020, <https://data.europa.eu/doi/10.2832/51388>.

estendono ulteriormente tale possibilità, autorizzando aiuti fino al 90 % dei costi esterni evitati rispetto al trasporto su strada.

- (24) Sebbene il trasporto ferroviario sia meno esposto agli shock dei prezzi del petrolio e del gas, essendo caratterizzato da efficienza energetica e da una forte prevalenza dell'elettrificazione, con l'80 % del traffico ferroviario dell'UE effettuato su linee elettrificate, le attuali impennate dei prezzi dell'energia possono colpire anche gli operatori ferroviari²¹, in particolare nel segmento del trasporto ferroviario di merci, che non beneficia dello stesso livello di elettrificazione in tutti gli Stati membri.
- (25) I servizi di trasporto per vie navigabili interne sono essenziali per ridurre la congestione stradale e le emissioni dei trasporti e garantire il trasferimento modale. L'improvviso aumento dei prezzi del carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente ha di colpo generato oneri eccezionali e imprevisi per gli operatori del trasporto per vie navigabili interne, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese²².
- (26) Il margine degli operatori del trasporto su strada è spesso del 2-3 % circa e si stima che in alcuni Stati membri l'aumento del prezzo del carburante potrebbe rappresentare un aumento dei costi operativi superiore al 7 %, dal momento che il carburante è responsabile approssimativamente del 30 % dei costi operativi per gli operatori del trasporto merci e del 20 % per gli operatori del trasporto di passeggeri su strada.
- (27) Questo livello dei prezzi del carburante porrebbe pertanto un certo numero di operatori in una posizione di perdita, il che potrebbe comportare perturbazioni nelle catene di approvvigionamento e nella connettività in tutta l'Unione.
- (28) Al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi in Medio Oriente, gli Stati membri possono continuare a usufruire delle norme sugli aiuti di Stato relative ai servizi di interesse economico generale (SIEG) stabilite dal regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio²³, per quanto riguarda il trasporto ferroviario e su strada di passeggeri, e dagli orientamenti sul trasporto terrestre e multimodale, per quanto riguarda i SIEG nel settore del trasporto ferroviario di merci, per salvaguardare i servizi essenziali, in particolare sulle tratte meno redditizie sul piano commerciale. Nel settore del trasporto su strada, tali servizi pubblici potrebbero includere servizi che garantiscano le esigenze di connettività di base a livello sia locale che regionale o la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti essenziali (ad esempio alimenti, farmaci, apparecchiature mediche). Gli Stati membri possono altresì concedere un

²¹ Alcuni Stati membri fanno eccezione, con un'elevata dipendenza dal petrolio per il trasporto ferroviario, come l'Irlanda (che dipende al 100 % dal petrolio), l'Estonia (92,7 %) e la Lituania (91,2 %). Tuttavia molti altri paesi, tra cui l'Italia (3 % di dipendenza dal petrolio), la Svezia (7,1 %) e il Lussemburgo (15,2 %), sono notevolmente meno esposti alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili.

²² Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2021 sul tema "Verso un trasporto per vie navigabili interne adeguato alle esigenze future in Europa" (2021/2015(INI)), GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 7: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021IP0367&qid=1764149188191>. In Germania, nel 2017 la percentuale di imprese del settore del trasporto per vie navigabili interne con un massimo di nove impiegati era pari all'82 %.

²³ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

sostegno "de minimis" conformemente al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione²⁴ (regolamento generale sugli aiuti "de minimis").

- (29) Tuttavia, alla luce del marcato aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente, è opportuno integrare temporaneamente le possibilità di concessione di aiuti previste dalle norme settoriali esistenti con ulteriori opzioni, consentendo così agli Stati membri di far fronte agli specifici casi di aumento imprevisto, improvviso e significativo dei costi che minacciano di causare l'interruzione dell'attività economica in tutto il settore del trasporto terrestre, di salvaguardare e ripristinare la connettività dei cittadini e delle imprese dell'Unione e di preservare l'integrità e il corretto funzionamento delle catene di approvvigionamento. Le impennate dei prezzi del carburante stanno avendo effetti negativi sul trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne, mettendo in luce e amplificando le fragilità sottostanti, vale a dire la dipendenza dal diesel e i margini ridotti. Il forte e costante aumento dei costi del carburante non sta solo causando difficoltà finanziarie a breve termine, ma può anche portare a riduzioni durature della capacità, uscite dal mercato e consolidamenti, minando così la concorrenza e la resilienza. Nel contempo il limitato trasferimento dei costi e la riduzione della domanda erodono ulteriormente la redditività, con il conseguente rischio di un adeguamento al ribasso delle dimensioni e del dinamismo del settore, e intaccano gli investimenti necessari nell'efficienza energetica. Pertanto, insieme alle categorie di aiuti già a disposizione dei settori a norma dell'articolo 93 TFUE, la Commissione può autorizzare regimi di aiuti di Stato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, per permettere agli Stati membri di fornire un sostegno temporaneo alle imprese attive nei settori del trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne, alla luce delle perturbazioni del mercato legate alla crisi in Medio Oriente. La presente comunicazione illustra il modo in cui la Commissione valuterà tali regimi di sostegno per garantire che contribuiscano allo sviluppo economico di questi settori, a dispetto dello shock economico causato dalle impennate dei prezzi dell'energia come conseguenza della crisi, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Trasporto marittimo

- (30) I servizi di trasporto marittimo sono fondamentali per la continuità territoriale di alcuni Stati membri, specialmente per garantire la fornitura di merci e la mobilità dei cittadini. Il trasporto marittimo a corto raggio intra-UE²⁵ è particolarmente essenziale per ridurre la congestione stradale e le emissioni dei trasporti e garantire una connettività efficiente e resiliente all'interno degli Stati membri e tra le regioni europee.
- (31) L'aumento improvviso dei prezzi del carburante, conseguenza della crisi in Medio Oriente, ha di colpo generato oneri eccezionali e imprevisti per le attività in questo settore, mettendo così a repentaglio la continuità e la redditività economica di questi servizi essenziali di connettività marittima.

²⁴ Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>).

²⁵ Per trasporto marittimo a corto raggio intra-UE si intende il trasporto via mare di merci e passeggeri tra porti situati nelle acque geografiche di uno o più Stati membri, compresi i servizi verso le regioni ultraperiferiche.

- (32) Gli impatti della crisi sono particolarmente acuti sulle rotte essenziali per la coesione territoriale e l'accessibilità, in particolare quelle che collegano i territori continentali e non continentali, e per i servizi interinsulari espressamente identificati come strategici o di interesse pubblico. Le perturbazioni su tali rotte comporterebbero un rischio di perdita di connettività, ad esempio per i passeggeri, per le merci essenziali roll-on/roll-off e per le economie insulari.
- (33) Per attenuare gli impatti negativi della crisi in Medio Oriente, gli Stati membri possono continuare a usufruire delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore marittimo, avvalersi delle possibilità esistenti previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria)²⁶ o notificare gli aiuti alla Commissione in linea con gli orientamenti applicabili²⁷. Gli Stati membri possono inoltre concedere un sostegno "de minimis" conformemente al regolamento generale sugli aiuti "de minimis" e utilizzare gli strumenti disponibili per i servizi di interesse economico generale, se del caso.
- (34) Tuttavia, alla luce del marcato aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente, è opportuno integrare temporaneamente le possibilità di concessione di aiuti previste dalle norme settoriali esistenti con ulteriori opzioni, cosicché gli Stati membri possano far fronte agli specifici casi di aumento imprevisto, improvviso e significativo dei costi, che minacciano di interrompere le attività economiche prestate dalle imprese che operano nel trasporto marittimo a corto raggio intra-UE, possano salvaguardare e ripristinare la connettività dei cittadini e delle imprese dell'Unione e preservare l'integrità e il corretto funzionamento delle catene di approvvigionamento. Le impennate dei prezzi del carburante stanno avendo effetti strutturali negativi sul settore del trasporto marittimo, con il costante aumento dei prezzi che incide in modo significativo sui calcoli economici degli operatori del settore. Ciò esercita una pressione soprattutto sugli operatori più piccoli del trasporto marittimo a corto raggio, con conseguenti rischi di uscita dal mercato e di una maggiore concentrazione. Nel contempo i costi di trasporto più elevati possono modificare i modelli di domanda e intaccare alcune rotte, con effetti negativi su altri operatori economici che dipendono da questi collegamenti. Nel complesso la crisi potrebbe portare a cambiamenti strutturali tali da determinare un aumento dei costi, creare barriere all'ingresso e, in ultima analisi, ridurre la concorrenza e la resilienza in alcune parti del settore. Pertanto, insieme alle categorie di aiuti già a disposizione del settore, la Commissione può autorizzare regimi di aiuti di Stato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, per permettere agli Stati membri di fornire un sostegno temporaneo alle imprese che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE, affinché superino le difficoltà temporanee incontrate a causa delle perturbazioni del mercato legate alla crisi in Medio Oriente. La presente comunicazione illustra il modo in cui la Commissione valuterà tali regimi di sostegno per garantire che contribuiscano allo sviluppo economico dei servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE, a dispetto dello shock economico causato dalle impennate dei prezzi dell'energia in questo specifico settore.

²⁶ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

²⁷ Comunicazione della Commissione, "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi" (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).

Trasporto aereo

- (35) I costi del carburante rappresentano una componente sostanziale delle spese operative delle compagnie aeree. Dalla fine di febbraio 2026, quando è iniziata la crisi in Medio Oriente, si è assistito a un aumento dei prezzi del carburante avio, un prodotto raffinato derivato dal petrolio greggio.
- (36) Molte compagnie aeree dell'Unione utilizzano strategie di copertura dei costi del carburante per attenuare l'esposizione alle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Tuttavia è possibile che tali meccanismi forniscano solo una protezione temporanea. I contratti di copertura sono intrinsecamente limitati in termini di durata e volume, e alla scadenza dei contratti le compagnie aeree potrebbero essere progressivamente esposte ai prezzi di mercato prevalenti. Di conseguenza è probabile che aumenti sostenuti dei prezzi del carburante avio si traducano in costi operativi più elevati nonostante gli accordi di copertura esistenti.
- (37) La Commissione ritiene che, qualora vi sia un rischio per le rotte aeree essenziali per la connettività causa di effetti eccezionali, gli Stati membri abbiano la possibilità di istituire servizi pubblici di emergenza per mantenere tali rotte, in linea con le condizioni stabilite al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸. Gli Stati membri possono concedere, senza che sia necessaria una notifica preventiva alla Commissione, una compensazione alle compagnie aeree per la fornitura di servizi di trasporto aereo su collegamenti aerei in cui il traffico annuale medio nei due esercizi precedenti quello del conferimento del servizio pubblico non abbia superato i 300 000 passeggeri, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla decisione (UE) 2025/2630 della Commissione²⁹.
- (38) Gli Stati membri possono inoltre fornire aiuti a carattere sociale per far fronte all'aumento dei prezzi dei biglietti alle persone che dipendono dalle rotte aeree per le loro esigenze di connettività. Gli aiuti a carattere sociale per il trasporto di residenti in regioni remote non devono essere notificati alla Commissione se soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 51 del regolamento generale di esenzione per categoria. Gli aiuti sono concessi senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio fornito. L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del prezzo di un biglietto di andata e ritorno, per o dalla regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente.
- (39) Alla luce di tali possibilità la Commissione ritiene che le norme vigenti nel settore dell'aviazione siano sufficienti per affrontare la situazione attuale.

Effetti sui prezzi dell'energia

- (40) La Commissione osserva che i prezzi dell'energia sono direttamente influenzati dalla chiusura di fatto dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran. L'economia

²⁸ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj>).

²⁹ Decisione (UE) 2025/2630 della Commissione, del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L, 2025/2630, 19.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2630/oj>).

europea è ancora vulnerabile a causa della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili.

- (41) La transizione energetica rimane la strategia più efficace per conseguire l'autonomia strategica dell'Europa, rafforzare la resilienza, ridurre strutturalmente i prezzi dell'energia e fornire l'energia pulita, abbondante e prodotta internamente che è necessaria ad alimentare l'economia del futuro. Le recenti impennate dei prezzi dell'energia richiedono tuttavia soluzioni mirate per garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dell'energia, tenendo conto della neutralità tecnologica e delle situazioni specifiche degli Stati membri.
- (42) Per quanto riguarda i prezzi dell'energia elettrica, esistono già opzioni di sostegno pertinenti nella disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita. Ciononostante gli aumenti significativi dei prezzi, che li rendono superiori ai livelli di prezzo osservati al momento dell'adozione della disciplina, giustificano un'ulteriore calibrazione. La Commissione ritiene pertanto necessario consentire ulteriore flessibilità in considerazione delle notevoli impennate dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso. Alla luce della situazione attuale e della natura temporanea degli adeguamenti, è giustificato consentire livelli di sostegno più elevati riducendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi.
- (43) La Commissione ricorda inoltre che un settore o sottosettore non incluso nell'elenco di cui al punto (116) della disciplina, ma che soddisfa i pertinenti criteri di ammissibilità, può diventare ammissibile secondo la procedura di cui al punto (117).
- (44) Gli Stati membri possono prendere in considerazione riduzioni temporanee delle accise sui carburanti nel rispetto delle aliquote minime armonizzate stabilite dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici)³⁰. La Commissione ricorda che i regimi di aiuti sotto forma di riduzioni fiscali a norma della suddetta direttiva sono, in linea di principio, esenti dall'obbligo di notifica a norma dell'articolo 44 del regolamento generale di esenzione per categoria. L'articolo 19 prevede inoltre la possibilità di fissare le aliquote di accisa al di sotto dei limiti generali definiti nella direttiva in base a considerazioni politiche specifiche.
- (45) Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione misure temporanee per attenuare l'impatto dei prezzi elevati del gas sulla produzione di energia elettrica. Qualora gli Stati membri prevedano di sovvenzionare il costo del combustibile per la produzione di energia elettrica da gas, sarà necessaria una valutazione caso per caso. Questi tipi di aiuti saranno valutati, tra l'altro, tenendo conto della scarsa rilevanza degli effetti sui costi operativi effettivi e sui rischi per i produttori e dell'efficacia nel garantire una riduzione generalizzata dei prezzi dell'energia elettrica per tutti i consumatori. In tali circostanze, e fatta salva la base giuridica invocata, la Commissione valuterà in particolare se le misure di sostegno soddisfano le condizioni seguenti:
 - a. sono chiaramente definite e limitate nel tempo;
 - b. sono concepite per prevenire distorsioni del mercato interno, garantendo che non vi siano effetti sull'ordine di merito e che non vi siano restrizioni agli scambi transfrontalieri o ai flussi di energia elettrica;

³⁰ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

- c. preservano i segnali di investimento a lungo termine per l'energia pulita;
- d. compensano solo determinati aumenti dei costi del gas e non coprono i costi di conformità del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)³¹ né utilizzano i prezzi dell'ETS come indicatore per determinare la compensazione, mantenendo in tal modo gli obblighi e gli incentivi dell'ETS;
- e. la sovvenzione del gas o il tetto sui prezzi convergono gradualmente verso i prezzi di mercato per evitare variazioni repentine alla fine della misura;
- f. comprendono misure di salvaguardia per garantire il pieno trasferimento dei benefici ai consumatori finali evitando nel contempo indebite regolamentazioni dei prezzi all'ingrosso;
- g. se lo Stato membro decide di addebitare i costi della misura (o di parte di essa) ai consumatori, solo i consumatori che beneficiano della misura dovrebbero contribuire al suo finanziamento.

1.3. Valutazione del sostegno temporaneo e mirato alle imprese colpite dalla crisi

- (46) La presente comunicazione stabilisce i criteri in base ai quali la Commissione valuterà il sostegno straordinario legato alla crisi in Medio Oriente a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. A norma di questo articolo la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (condizione positiva), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (condizione negativa).

Condizione positiva

- (47) Gli aiuti concessi a norma della sezione 2 della presente comunicazione facilitano lo sviluppo di attività economiche nei settori interessati: rafforzano le imprese soggette a forti impennate dei prezzi dei principali fattori di costo e mantengono la continuità delle loro attività commerciali, consentendo loro di adeguare la propria attività alla nuova situazione di mercato portando avanti nel contempo le iniziative verso la transizione all'energia pulita.
- (48) Gli aiuti di Stato sono consentiti ai sensi della presente comunicazione solo se hanno un effetto di incentivazione, ossia se inducono un cambiamento nel comportamento del beneficiario, permettendogli di mantenere la continuità delle sue attività commerciali che in assenza dell'aiuto non intraprenderebbe o comunque svolgerebbe in modo limitato o diverso. Poiché gli aiuti di cui alla presente comunicazione sono destinati a sostenere temporaneamente le imprese nei settori più esposti e quindi particolarmente colpite dalle impennate dei prezzi, la Commissione ritiene che tali aiuti abbiano un effetto di incentivazione in quanto presumibilmente, in loro assenza, l'attività economica sovvenzionata risulterebbe, immediatamente o comunque entro un lasso di tempo ragionevole, ridotta (in termini di produzione, capacità, qualità, varietà, ecc.).
- (49) Le misure di aiuto di Stato che comportano di per sé, a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, una violazione

³¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

indissociabile del diritto dell'Unione, compresi i suoi obblighi internazionali, non possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno.

Condizione negativa

- (50) Per quanto riguarda la seconda condizione (negativa) di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, volta a garantire che l'aiuto non alteri indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, la Commissione valuta la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità dell'aiuto, verifica che siano evitati effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e che siano rispettate le condizioni in materia di monitoraggio e relazioni di cui alla sezione 4 della presente comunicazione.
- (51) Gli aiuti devono essere necessari, ossia devono essere destinati a una situazione in cui possono determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare. Le misure straordinarie concesse a norma della presente comunicazione consentono di adeguarsi in modo ordinato alla crisi attraverso un sostegno alla liquidità delle imprese interessate. In questo modo si contribuisce anche a preservare la continuità dell'attività economica e a evitare perturbazioni delle condizioni di approvvigionamento, che altrimenti potrebbero provocare effetti negativi sui mercati a valle, ad esempio esercitando maggiori pressioni sui prezzi per i clienti.
- (52) Le misure sono necessarie e destinate ad affrontare una situazione in cui possono determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare. Di fatto, a seguito della crisi in Medio Oriente, le imprese che dipendono fortemente dalle fonti dei fattori produttivi interessate possono subire perdite economiche dirette o indirette in quanto pagano prezzi elevati dettati dalla situazione contingente per i fattori produttivi in questione, ma non possono contemporaneamente trasferire tali costi sulla clientela. Questa situazione può determinare problemi di liquidità che giustificano un intervento dello Stato. Gli aiuti mirano pertanto ad alleviare i problemi di liquidità che incidono sullo sviluppo delle attività economiche interessate a seguito della crisi.
- (53) Gli aiuti sono considerati adeguati se costituiscono uno strumento politico idoneo per agevolare lo sviluppo dell'attività economica interessata nel contesto di una crisi in evoluzione. Così come proposte nella presente comunicazione, le misure costituiscono uno strumento politico adeguato per le imprese che necessitano di un sostegno, in quanto forniscono aiuti in modo tempestivo consentendo loro di far fronte alle impennate dei prezzi dell'energia senza perturbare le condizioni di approvvigionamento.
- (54) Gli aiuti sono considerati proporzionati se l'importo di aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività sovvenzionata. Le misure concesse a norma della presente comunicazione sono proporzionate e limitate nel tempo e ammontano al minimo necessario per conseguire l'obiettivo di attenuare gli effetti negativi della crisi in Medio Oriente e mantenere la continuità delle attività commerciali delle imprese interessate. La Commissione ritiene che un aiuto limitato sulla base dei criteri stabiliti nella comunicazione sia proporzionato, in quanto eviterà una sovracompensazione degli aumenti dei costi. Allorché gli Stati membri concedono aiuti basandosi su un approccio semplificato, gli elementi previsti nella presente comunicazione, compresa la possibilità di individuare i parametri di riferimento pertinenti, fanno sì che gli aiuti restino proporzionati e riflettano l'attività interessata, limitando al contempo gli oneri amministrativi. Le misure notificate alla Commissione a norma della presente

comunicazione mirano a rispondere alle esigenze effettive connesse alla crisi in Medio Oriente e sono limitate ai settori più esposti alla crisi.

- (55) Se gli Stati membri decidono di concedere aiuti sotto forma di garanzie o prestiti erogati tramite enti creditizi e altri istituti finanziari che agiscono come intermediari finanziari, e al fine di garantire che l'aiuto concesso sia trasferito direttamente, nella misura più ampia possibile³², ai beneficiari finali, saranno rispettate le condizioni seguenti:
- a. se sono concesse garanzie a enti creditizi e ad altri istituti finanziari che agiscono come intermediari finanziari, questi ultimi dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche. L'intermediario finanziario deve essere in grado di dimostrare che ha istituito un meccanismo per far sì che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, minori premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori rispetto a quanto avverrebbe senza garanzie pubbliche;
 - b. se sono concessi prestiti a enti creditizi e ad altri istituti finanziari che agiscono come intermediari finanziari, questi ultimi dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario deve essere in grado di dimostrare che ha istituito un meccanismo per far sì che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, senza subordinare la concessione dei prestiti agevolati di cui alla presente comunicazione al rifinanziamento di prestiti esistenti.
- (56) Ai sensi della presente comunicazione, nel valutare gli aiuti a favore di un beneficiario nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, nella valutazione della compatibilità del nuovo aiuto bisogna tener conto dell'omessa restituzione degli aiuti illegali come un fattore essenziale³³. Allo stesso modo, la Commissione non può dichiarare compatibili i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara

³² Gli aiuti concessi alle imprese dagli Stati membri a norma della presente comunicazione erogati attraverso enti creditizi che agiscono come intermediari finanziari devono andare a diretto beneficio di tali imprese. Può accadere tuttavia che indirettamente conferiscano un vantaggio agli intermediari finanziari. In ogni caso, nell'ambito delle misure di salvaguardia di cui al punto (55), lettere a e b, tali vantaggi indiretti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Di conseguenza, tali aiuti non sarebbero considerati un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>) o del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj>), e non sarebbero valutati alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore bancario.

³³ Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 1997, *Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione*, C-355/95 P, ECLI:EU:C:1997:241, punto 25.

illegali e incompatibili con il mercato interno aiuti concessi dallo stesso Stato membro.

- (57) Per ridurre gli effetti negativi e concedere ai concorrenti l'accesso alle informazioni pertinenti sulle attività sostenute, gli Stati membri sono tenuti ad applicare le norme in materia di monitoraggio e relazione conformemente alla sezione 4.
- (58) Infine a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione deve mettere a confronto gli effetti negativi della misura di aiuto sulle condizioni della concorrenza e degli scambi con gli effetti positivi dell'aiuto previsto sulle attività economiche sovvenzionate. Le misure previste nell'ambito della presente comunicazione mirano ad affrontare una situazione del tutto eccezionale dovuta a una crisi internazionale e produrranno effetti positivi sui beneficiari che ricevono gli aiuti e sulle loro attività economiche rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza dell'aiuto. In particolare, le misure sono necessarie per consentire ai beneficiari di far fronte ai propri costi energetici in modo da superare l'attuale periodo di impennate dei prezzi senza perturbare i mercati in cui operano, facendo sì in questo modo che i mercati continuino a evolversi. Gli effetti negativi sono limitati al minimo necessario. Le misure sono concepite per essere limitate nel tempo e nell'importo e prevedono un sistema che garantisce la correlazione tra l'importo dell'aiuto e i livelli eccezionali di prezzo. A condizione che le misure che rientrano nel campo di applicazione della presente comunicazione siano conformi a tutte le condizioni previste nelle sezioni applicabili, la Commissione concluderà che gli effetti positivi dell'aiuto previsto superano gli effetti negativi sulle condizioni della concorrenza e degli scambi.
- (59) Le misure di aiuto di Stato che rientrano nell'ambito di applicazione della presente comunicazione possono essere cumulate in linea con i requisiti di cui alle sezioni specifiche della presente comunicazione. Le misure di aiuto di Stato previste dalla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti a norma dei regolamenti "de minimis"³⁴ o con gli aiuti a norma dei regolamenti di esenzione per categoria³⁵, purché siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo di tali regolamenti.

2. MISURE TEMPORANEE DI AIUTI DI STATO

2.1. Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura

- (60) Alla luce delle considerazioni esposte nella sezione 1, gli aiuti temporanei di importo limitato a favore di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che risentono degli effetti diretti o indiretti della crisi in Medio Oriente possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante l'attuale crisi. La Commissione ha concluso che le imprese attive in questi settori sono colpite dalla crisi in Medio Oriente e che un sostegno temporaneo potrebbe attenuare le conseguenze di aumenti eccezionalmente marcati del prezzo del combustibile e dei fertilizzanti causati dalla crisi.

³⁴ Regolamenti (UE) 2023/2831, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014.

³⁵ Regolamenti (UE) n. 651/2014, (UE) 2022/2472 e (UE) 2022/2473.

- (61) La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a. gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato;
 - b. gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2026³⁶;
 - c. gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali³⁷ e di pagamento o in altre forme, quali garanzie, prestiti e capitale proprio, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi l'intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;
 - d. gli aiuti coprono una quota fino al 70 % dei costi supplementari causati dagli sviluppi di mercato direttamente legati alla crisi in Medio Oriente, se il prezzo di riferimento sul mercato rilevante del combustibile o dei fertilizzanti, come applicabile, è superiore al prezzo di riferimento storico applicabile individuato dallo Stato membro, fondato su ipotesi ragionevoli e indici riconosciuti. Gli aiuti sono concessi per un periodo ammissibile che decorre dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2026 al più tardi, sulla base del consumo attuale di combustibile e di fertilizzanti da parte del beneficiario o del suo ultimo consumo risalente a prima della crisi³⁸;
 - e. gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti;
 - f. gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014;
 - g. gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto quali le sovvenzioni a condizione che la conversione sia effettuata entro il 30 giugno 2027 e che l'importo nominale non superi in alcun momento il limite di cui alla lettera d);
 - h. a condizione che gli aiuti non prevedano l'opzione di conversione di cui alla lettera g, per gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili gli Stati membri possono concedere fino al 100 % dei costi supplementari per il combustibile o per i fertilizzanti determinati conformemente alla lettera d);
 - i. gli aiuti non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026;
 - j. in deroga alla lettera i, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che si trovavano già in difficoltà nel periodo contabile

³⁶ A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di escludere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto (62), gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2027, a condizione che sia rispettato il periodo ammissibile di cui al punto (61), lettera d).

³⁷ Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, il debito d'imposta in relazione al quale è concessa tale agevolazione deve essere sorto entro il 31 dicembre 2026 o per periodi d'imposta che terminano il 31 dicembre 2026 o prima di quella data.

³⁸ Il consumo di fertilizzanti può essere stimato con riferimento al consumo medio per zona.

precedente il 28 febbraio 2026, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio³⁹ o aiuti per la ristrutturazione⁴⁰.

- (62) In base alla presente sezione l'autorità che concede l'aiuto può versare un anticipo al beneficiario prima di verificarne i pertinenti documenti giustificativi. In tal caso può basarsi sulle proprie stime per determinare la conformità ai criteri di cui alla presente sezione. L'autorità che concede l'aiuto istituisce una procedura per verificare ex post il rispetto da parte del beneficiario dei pertinenti requisiti sulla base dei dati effettivi del beneficiario e recupera eventuali importi di aiuto che non soddisfano i criteri entro sei mesi dalla fine del periodo di ammissibilità.
- (63) In alternativa al punto (61), lettera d, e a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al punto (61), gli Stati membri possono calibrare gli importi di aiuto individuali, al fine di garantire la proporzionalità, su elementi quali le dimensioni e la tipologia delle attività dei beneficiari, una stima generale del consumo di combustibile o di fertilizzanti nel settore o altri parametri pertinenti quali il numero di veicoli o di segmenti della flotta, oppure la dimensione del terreno utilizzato per la produzione primaria di prodotti agricoli, a condizione che l'importo nominale complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 2.1 non superi 50 000 EUR per impresa.
- (64) Gli aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nell'ambito di applicazione della presente comunicazione possono essere cumulati con il sostegno concesso a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139⁴¹, a condizione che siano rispettate le aliquote massime di intensità di aiuto previste all'allegato III dello stesso regolamento.

2.2. Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne

- (65) Sulla base delle considerazioni esposte nella sezione 1, gli aiuti temporanei di importo limitato a favore di imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne che risentono degli effetti diretti o indiretti della crisi in Medio Oriente possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante l'attuale crisi. La Commissione ha concluso che le imprese attive in questo settore sono colpite dalla crisi in Medio Oriente e che un sostegno temporaneo potrebbe attenuare le conseguenze di aumenti eccezionalmente marcati del prezzo del combustibile causati dalla crisi.
- (66) La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a. gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato;

³⁹ Oppure, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, purché abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione.

⁴⁰ Oppure, se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, purché non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione.

⁴¹ Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

- b. gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2026⁴²;
 - c. gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali⁴³ e di pagamento o in altre forme, quali garanzie, prestiti e capitale proprio, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi l'intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;
 - d. gli aiuti coprono una quota fino al 70 % dei costi supplementari per il combustibile causati dalla crisi in Medio Oriente, se il prezzo di riferimento sul mercato rilevante del combustibile è superiore al prezzo di riferimento storico applicabile individuato dallo Stato membro, fondato su ipotesi ragionevoli e indici riconosciuti. Gli aiuti sono concessi per un periodo ammissibile che decorre dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2026 al più tardi, sulla base del consumo attuale di combustibile da parte del beneficiario o del suo ultimo consumo di combustibile risalente a prima della crisi;
 - e. gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto quali le sovvenzioni a condizione che la conversione sia effettuata entro il 30 giugno 2027 e che l'importo nominale non superi in alcun momento il limite di cui alla lettera d;
 - f. a condizione che gli aiuti non prevedano l'opzione di conversione di cui alla lettera e, per gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili gli Stati membri possono concedere fino al 100 % dei costi supplementari per il combustibile determinati conformemente alla lettera d;
 - g. gli aiuti non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026;
 - h. in deroga alla lettera g, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che si trovavano già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio⁴⁴ o aiuti per la ristrutturazione⁴⁵.
- (67) In base alla presente sezione l'autorità che concede l'aiuto può versare un anticipo al beneficiario prima di verificarne i pertinenti documenti giustificativi. In tal caso può basarsi sulle proprie stime per determinare la conformità ai criteri di cui alla presente sezione. L'autorità che concede l'aiuto istituisce una procedura per verificare ex post il rispetto da parte del beneficiario dei pertinenti requisiti sulla

⁴² A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di escludere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto (67), gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2027, a condizione che sia rispettato il periodo ammissibile di cui al punto (66), lettera d.

⁴³ Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, il debito d'imposta in relazione al quale è concessa tale agevolazione deve essere sorto entro il 31 dicembre 2026 o per periodi d'imposta che terminano il 31 dicembre 2026 o prima di quella data.

⁴⁴ Oppure, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, purché abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione.

⁴⁵ Oppure, se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, purché non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione.

base dei dati effettivi e recupera eventuali importi di aiuto che non soddisfano i criteri entro sei mesi dalla fine del periodo di ammissibilità.

- (68) In alternativa al punto (66), lettera d, e a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al punto (66), gli Stati membri possono calibrare gli importi di aiuto individuali, al fine di garantire la proporzionalità, su elementi quali le dimensioni e la tipologia delle attività dei beneficiari, una stima generale del consumo di combustibile nel settore o altri parametri pertinenti quali il numero di veicoli utilizzati, a condizione che l'importo nominale complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 2.2 non superi 50 000 EUR per impresa.

2.3. Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE

- (69) Alla luce delle considerazioni esposte nella sezione 1, gli aiuti temporanei di importo limitato a favore di imprese che prestano servizi di trasporto marittimo a corto raggio intra-UE che risentono degli effetti diretti o indiretti della crisi in Medio Oriente possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante l'attuale crisi. La Commissione ha concluso che le imprese attive in questo settore sono colpite dalla crisi in Medio Oriente e che un sostegno temporaneo potrebbe attenuare le conseguenze di aumenti eccezionalmente marcati del prezzo del combustibile causati dalla crisi.

- (70) La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a. gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con un bilancio stimato;
- b. gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2026⁴⁶;
- c. gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali⁴⁷ e di pagamento o in altre forme, quali garanzie, prestiti e capitale proprio, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi l'intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;
- d. gli aiuti coprono una quota fino al 70 % dei costi supplementari per il combustibile causati dalla crisi in Medio Oriente, se il prezzo di riferimento sul mercato rilevante del combustibile è superiore al prezzo di riferimento storico applicabile individuato dallo Stato membro, fondato su ipotesi ragionevoli e indici riconosciuti. Gli aiuti sono concessi per un periodo ammissibile che decorre dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2026 al più tardi, sulla base del consumo attuale di combustibile da parte del beneficiario o del suo ultimo consumo di combustibile risalente a prima della crisi;

⁴⁶ A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di escludere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto (71), gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2027, a condizione che sia rispettato il periodo ammissibile di cui al punto (70), lettera d.

⁴⁷ Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, il debito d'imposta in relazione al quale è concessa tale agevolazione deve essere sorto entro il 31 dicembre 2026 o per periodi d'imposta che terminano il 31 dicembre 2026 o prima di quella data.

- e. gli aiuti non coprono direttamente i costi dell'ETS né usano i prezzi ETS come parametri per determinare la compensazione, mantenendo quindi gli obblighi e gli incentivi dell'ETS;
- f. gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto quali le sovvenzioni a condizione che la conversione sia effettuata entro il 30 giugno 2027 e che l'importo nominale non superi in alcun momento il limite di cui alla lettera d;
- g. a condizione che gli aiuti non prevedano l'opzione di conversione di cui alla lettera f, per gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili gli Stati membri possono concedere fino al 100 % dei costi supplementari per il combustibile determinati conformemente alla lettera d;
- h. gli aiuti non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026;
- i. in deroga alla lettera h, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che si trovavano già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio⁴⁸ o aiuti per la ristrutturazione⁴⁹.

(71) In base alla presente sezione l'autorità che concede l'aiuto può versare un anticipo al beneficiario prima di verificarne i pertinenti documenti giustificativi. In tal caso può basarsi sulle proprie stime per determinare la conformità ai criteri di cui alla presente sezione. L'autorità che concede l'aiuto istituisce una procedura per verificare ex post il rispetto dei pertinenti requisiti sulla base dei dati effettivi e recupera eventuali importi di aiuto che non soddisfano i criteri entro sei mesi dalla fine del periodo di ammissibilità.

(72) In alternativa al punto (70), lettera d, e a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al punto (70), gli Stati membri possono calibrare gli importi di aiuto individuali, al fine di garantire la proporzionalità, su elementi quali le dimensioni e la tipologia delle attività dei beneficiari, una stima generale del consumo di combustibile nel settore o altri parametri pertinenti quali il numero di veicoli in funzione, a condizione che l'importo nominale complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 2.3 non superi 50 000 EUR per impresa.

3. MODIFICHE TEMPORANEE DELLA DISCIPLINA PER GLI AIUTI DI STATO NELL'AMBITO DEL PATTO PER L'INDUSTRIA PULITA

(73) La Commissione ritiene che le attuali possibilità previste alla sezione 4.5 della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita non permettano di ovviare alla situazione eccezionale di impennata dei prezzi che può derivare dall'attuale crisi connessa alla situazione in Medio Oriente e ai suoi effetti economici. Questo riguarda tutte le imprese ammissibili nell'ambito della suddetta disciplina e, in particolare, quelle che risentono maggiormente degli elevati costi

⁴⁸ Oppure, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, purché abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione.

⁴⁹ Oppure, se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, purché non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a norma della presente comunicazione.

dell'energia e sono quindi ammissibili alla compensazione dei costi indiretti ai sensi degli orientamenti ETS⁵⁰. La Commissione ritiene pertanto che le seguenti modifiche della disciplina siano giustificate e necessarie a fronte dell'imprevedibilità delle circostanze attuali.

- (74) La seguente deroga ai punti (120) e (125) della disciplina si applica fino al 31 dicembre 2026. La flessibilità concessa a norma di questo punto oltre gli importi massimi di aiuto concessi a norma della sezione 4.5 della disciplina non richiede ulteriori investimenti ai sensi del punto (121) della disciplina stessa per gli aiuti supplementari concessi i base a quanto segue:
- a. in deroga temporanea al punto (120) della disciplina, la Commissione considererà proporzionati gli aiuti in grado di coprire al massimo una riduzione del 70 % del prezzo medio annuo sul mercato all'ingrosso nella zona di offerta in cui il beneficiario è connesso, purché siano rispettate tutte le altre condizioni di cui al punto (120) della disciplina;
 - b. in deroga temporanea al punto (125) della disciplina, gli aiuti che rientrano nella sezione 4.5 della disciplina stessa possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma della sezione 3.1 degli orientamenti ETS, a condizione che l'importo totale di aiuto relativo agli stessi consumi ammissibili non superi la somma dell'importo massimo di aiuto permesso a norma della sezione 3.1 degli orientamenti ETS e il 50 % dell'importo massimo di aiuto permesso a norma del punto (120) della disciplina, compreso qualsiasi scostamento ai sensi della lettera a.

4. **MONITORAGGIO E RELAZIONI**

- (75) Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti⁵¹ su ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR concesso in virtù della presente comunicazione, e superiore a 10 000 EUR nei settori dell'agricoltura primaria e della pesca, sul sito web esaustivo degli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro sei mesi dal momento della concessione o, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale⁵².
- (76) Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione.
- (77) Gli Stati membri devono prendere disposizioni affinché sia conservata la documentazione particolareggiata relativa alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Detta documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire se le condizioni necessarie siano state

⁵⁰ Orientamenti della Commissione relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5) (orientamenti ETS).

⁵¹ Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Per quanto riguarda le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante sarà inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

⁵² La pagina di ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi dell'Unione europea in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>.

rispettate; deve essere conservata per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e deve essere fornita alla Commissione dietro richiesta della stessa.

- (78) La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, in particolare per verificare se siano state rispettate le condizioni stabilite nella decisione che approva la misura di aiuto.
- (79) Al fine di monitorare l'attuazione della presente comunicazione, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni aggregate sull'uso delle misure di aiuto di Stato ai sensi della presente comunicazione.

5. DISPOSIZIONI FINALI

- (80) La Commissione applica la presente comunicazione a decorrere dalla data di adozione, compreso alle misure notificate prima di tale data. La Commissione applica la presente comunicazione fino al 31 dicembre 2026.
- (81) Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi⁵³, la Commissione applica la presente comunicazione agli aiuti concessi tra il 1° marzo 2026 e il 31 dicembre 2026.
- (82) La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida valutazione delle misure dopo che le misure di cui alla presente comunicazione saranno state notificate in modo chiaro e completo. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri durante tutte le fasi della procedura.

⁵³ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.